



COMUNE DI FOSDINOVO

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI

INDICE

Titolo I

I PRINCIPI

- art. 1 - Profili istituzionali.
- art. 2 - Valori etici e culturali.
- art. 3 - Competenze del Sindaco.
- art. 4 - Tutela degli animali.

Titolo II

DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

- art. 5 - Definizioni.
- art. 6 - Ambito di applicazione.
- art. 7 - Esclusioni.

Titolo III

DISPOSIZIONI GENERALI

- art. 8 - Detenzione di animali.
- art. 9 - Maltrattamento di animali.
- art. 10 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona.
- art. 11 - Abbandono di animali.
- art. 12 - Avvelenamento di animali.
- art. 13 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento, sottopassaggi e cartellonistica.
- art. 14 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.

art. 15 - Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute o maltrattati.

art. 16 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.

art. 17 - Esposizione di animali.

art. 18 - Divieto di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.

Titolo IV

CANI

art. 19 - Attività motoria e rapporti sociali.

art. 20 - Divieto di detenzione a catena.

art. 21 - Dimensioni dei recinti.

art. 22 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.

art. 23 - Aree e percorsi destinati ai cani.

art. 24 - Accesso degli animali negli esercizi pubblici.

art. 25 - Obbligo di raccolta degli escrementi.

art. 25 bis - Sostegno alle funzioni volontarie.

art. 25 ter - Obbligo di censimento.

Titolo V

GATTI

art. 26 - Definizione termini usati nel presente titolo.

art. 27 - Proprietà dei gatti liberi.

art. 28 - Compiti dell'Azienda Sanitaria.

art. 29 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattai/e.

art. 30 - Colonie feline.

art. 31 - Alimentazione dei gatti.

Titolo VI

VOLATILI

art. 32 - Detenzione di volatili.

art. 33 - Dimensioni delle gabbie.

Titolo VII

ANIMALI ACQUATICI E RETTILI

art. 34 - Detenzione di specie animali acquatiche.

art. 35 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari.

Titolo VIII

DISPOSIZIONI FINALI

art. 36 - Sanzioni.

art. 37 - Vigilanza.

art. 38 - Inumazione di animali.

art. 39 - Incompatibilità e abrogazione di norme.

Titolo I - I PRINCIPI

Art. 1 - Profili istituzionali.

1. Il Comune di Fosdinovo, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.
2. Il Comune riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche.
3. Il Comune di Fosdinovo, comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.
4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi previste.
5. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

Art. 2 - Valori etici e culturali.

1. Il Comune di Fosdinovo, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudire e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.
2. Il Comune di Fosdinovo opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
3. Il Comune di Fosdinovo valorizza la tradizione e la cultura animalista del proprio territorio ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali.

Art. 3 - Competenze del Sindaco.

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. In particolare, in applicazione della Legge 11/2/1992 n° 157, il Sindaco esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
3. Il Sindaco, nell'ambito delle leggi vigenti, esercita il diritto di proprietà verso le specie animali escluse dall'elenco di quelle cacciabili, presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune.
4. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Art. 4 - Tutela degli animali.

1. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali. Il Comune, in base alla L. 281/91 alla L.R.T. 43/95, alla L.R.T. 23 gennaio 1998, n. 7, L.R.T. 31/01 e L.R.T. N. 56 /2000 promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
2. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.
3. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.

Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 - Definizioni

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla L 14 agosto 1991 n° 281, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n° 157.

Art. 6 - Ambito di applicazione.

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Fosdinovo.
2. Le norme previste dai successivi articoli 8, 9 e 10 (detenzione di animali, maltrattamento di animali e cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito al comma 1 del precedente articolo 5.

Art. 7- Esclusioni.

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
 - alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali o ad esso connesse;
 - alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
 - alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
 - alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8 - Detenzione di animali.

1. Chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
2. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono.
4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
5. E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra e al di sopra dovrà essere disposta un'adeguata tettoia; non dovrà, infine, essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

Art. 9 - Maltrattamento di animali.

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
3. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di

salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.

4. E' vietato tenere animali in terrazze o balconi per più di otto ore giornaliere, isolarli in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.

5. E' vietato detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.

6. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.

7. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche.

8. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.

9. Viene vietata su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente.

4

10. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani posteriori delle auto.

11. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.

12. E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.

Art. 10 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona.

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.

2. In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.

Art. 11 - Abbandono di animali.

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 12 - Avvelenamento di animali.

1. E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.

2. I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare all'Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

3. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività ad essa collegate.

Art. 13 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento, sottopassaggi e cartellonistica.

1. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali, dovranno essere installati, a cura degli uffici competenti, degli idonei rallentatori di traffico.

2. In dette zone dovrà essere installata anche apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali che dovrà indicare, con apposita figura stilizzata, la specie di volta in volta interessata ai singoli attraversamenti.
3. Nel caso in cui sia richiesto per le caratteristiche delle specie interessate all'attraversamento, sarà necessario predisporre appositi attraversamenti sotterranei atti a facilitare il passaggio di tali animali sotto la strada e contemporaneamente barriere antiattraversamento stradale per impedire l'accesso degli stessi sulla carreggiata.
4. La cartellonistica di cui al comma 2 del presente articolo dovrà essere installata anche nei luoghi dove si verificano gli attraversamenti di cui al comma precedente.

Art. 14 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.

1. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Fosdinovo sulle linee urbane ed extraurbane.
2. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola.
3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.
5. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono ammessi al trasporto.

Art. 15 - Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute o maltrattati.

1. E' fatto assoluto divieto di utilizzare animali con cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare, animali non in buono stato di salute o comunque costretti in evidenti condizioni di maltrattamento, per la pratica dell'accattonaggio.
2. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati a cura degli organi di vigilanza e quelli domestici ricoverati presso il Canile Municipale o presso strutture convenzionate.

Art. 16 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo.
2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli enti giuridici) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione in cui gli animali dovranno essere regolarmente registrate alla specifica anagrafe.
3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 17 - Esposizione di animali.

1. E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di esporre al pubblico, per più di due ore giornaliere, animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità (ad esclusione dei volatili, di cui al successivo comma 3).
2. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua e di cibo.
3. L'esposizione di volatili all'esterno o all'interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni del successivo art.33 del presente regolamento.
4. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali, hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di cinque ore giornaliere, protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro il cibo e l'acqua necessari; nel caso che l'attività riguardi i volatili valgono anche le disposizioni di cui al successivo art.33 relativo alle dimensioni delle gabbie.
5. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della

sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 18 - Spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.

1. Qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato, effettuato a scopo di lucro, che contempli, in maniera totale oppure parziale, l'utilizzo di animali, appartenenti sia a specie domestiche che selvatiche è subordinata all'autorizzazione concessa dal Comune e finalizzata a verificare che il trattamento degli animali sia in tutto rispettoso dei diritti loro riconosciuti da questo regolamento.
2. E' vietata altresì qualsiasi forma di addestramento di animali non rispettoso dei diritti loro riconosciuti dal presente regolamento.
3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Titolo IV - CANI

Art. 19 - Attività motoria e rapporti sociali.

1. Chi tiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
2. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
3. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore da quella minima richiesta dal successivo art. 21.

Art. 20 - Divieto di detenzione a catena.

1. E' vietato detenere cani legati o a catena. E' permesso, per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 4 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 4 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.

Art. 21 - Dimensioni dei recinti.

1. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 15; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6.

Art. 22 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi.
2. E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche la apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori.
3. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all'esterno delle stesse.

Art. 23 - Aree e percorsi destinati ai cani.

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, devono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigilante responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.

Art. 24 - Accesso negli esercizi pubblici.

1. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Carrara salvo quelli per cui è previsto il divieto a norma delle norme esistenti.
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando il guinzaglio, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno

alcuno.

3. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che, presentata documentata comunicazione al Sindaco, predispongano appositi ed adeguati strumenti di accoglienza, atti alla custodia degli animali durante la permanenza dei proprietari all'interno dell'esercizio stesso.

Art. 25 - Obbligo di raccolta degli escrementi.

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale.

3. I proprietari e/o detentori di cani con l'esclusione di animali per guida non vedenti e da essi accompagnati che si trovano su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro apposito strumento per una igienica raccolta o rimozione degli escrementi prodotti da questi ultimi atto a ripristinare l'igiene del luogo.

Art. 25 bis

A sostegno dell'attività benemerita dei cittadini che si adoperino per la cura ed il sostentamento di cani randagi o assimilati a questi potrà esser corrisposto, previa l'autorizzazione del Ufficio diritti degli animali, un adeguato sostegno, espresso in quantitativi idonei di alimenti, cure e quanto altro necessario a preservare gli animali in buone condizioni. Laddove si accerti la non sussistenza di condizioni di pericolo per gli uomini, animali e cose, si riconosce al cane di essere animale libero. Tale animale viene definito cane di quartiere". Nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente, le condizioni che rendono possibile il riconoscimento del cane di quartiere vengono definite dal Comune d'intesa con il servizio veterinario della Asl. L'iniziativa mira a contenere il fenomeno del randagismo, tutelando animali e cittadini; i cani, catturati dai veterinari del competente servizio della Asl, dopo essere stati sterilizzati, registrati all'anagrafe canina e reimmessi sul territorio, hanno come loro "padrone" il Comune.

Art. 25 ter

Sarà compito del Comune di Fosdinovo, svolgere un completo censimento dei cani presenti sul territorio comunale.

Titolo V - GATTI

Art. 26 - Definizione dei termini usati nel presente titolo.

1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.

2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.

3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaio" o "gattaia".

Art. 27 - Proprietà dei gatti liberi.

1. I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato.

Art. 28 - Compiti dell'Azienda Sanitaria.

1. L'Azienda Sanitaria provvede, in collaborazione con il Comune ed in base alla normativa vigente, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza.

2. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dall'Azienda Sanitaria, in collaborazione con il Comune e le associazioni di volontariato, che dai/dalle gattai/e o da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale, anche attraverso l' Ufficio dei diritti degli animali.

Art. 29 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattai/e.

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattai/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove corsi di formazione in collaborazione con l'Azienda Sanitaria; a seguito della frequentazione dei suddetti corsi verrà rilasciato apposito tesserino

di riconoscimento.

2. Al gattaio/a deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale.

3. L'accesso dei/delle gattai/e a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.

4. A sostegno dell'attività benemerita dei cittadini che, come gattaie/i si adoperino per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi potrà esser corrisposto, previa l'autorizzazione del Ufficio diritti degli animali, un adeguato sostegno, espresso in quantitativi idonei di alimenti, cure e quanto altro necessario a preservare gli animali in buone condizioni.

Art. 30 - Colonie feline.

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Fosdinovo che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal 1° comma dell'articolo 638 del Codice Penale.

2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Comune in collaborazione con l'Azienda Sanitaria, le associazioni ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.

3. Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con la competente Unità Operativa Sanità Animale dell'Azienda Sanitaria di Massa Carrara esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie.

Art. 31 - Alimentazione dei gatti e dei cani.

1. La popolazione potrà, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, rivolgersi alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti e dei cani oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.

2. I/le gattai/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.

Titolo VI - VOLATILI

Art. 32 - Detenzione di volatili.

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.

Art.33 - Dimensioni delle gabbie.

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:

a) per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande;

b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.

3. E' vietata la vendita di pulcini ad eccezione di quelli venduti ad allevatori con impianto autorizzato.

Titolo VII - ANIMALI ACQUATICI E RETTILI

Art. 34 - Detenzione di specie animali acquatiche.

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

Art. 35 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari e rettilari.

1. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 30 litri

d'acqua.

2. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.

3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

4. E' vietato detenere rettili, senza che sia rispettata una adeguata illuminazione atta a riprodurre nella maniera più fedele possibile lo spettro luminoso della luce solare.

Titolo VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 bis – Animali velenosi o pericolosi.

Chiunque a qualsiasi titolo detiene anche temporaneamente sul territorio Comunale animali di specie velenosa o protetta o animali esotici potenzialmente pericolosi di cui ne sia consentita la detenzione e fermo restando altri ed eventuali obblighi previsti dalle norme vigenti, ha l'obbligo di comunicare la detenzione all'ufficio diritti degli animali del Comune o in mancanza al comando polizia municipale entro 3 giorni dal momento in cui ne viene in possesso. Tale obbligo sussiste anche per chi vende o cede a qualsiasi titolo detti animali; in ogni caso nella comunicazione dovranno essere indicate le generalità dell'acquirente o possessore, il luogo dove l'animale sarà da questi tenuto oltre che le modalità di detenzione. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste, al titolare di licenza per la vendita di animali che ritarda od omette l'invio della predetta comunicazione è applicata la sospensione dell'autorizzazione per un minimo di mesi 1 o la revoca in caso di reiterazione.

Art. 36 - Sanzioni.

a)- Per la violazione delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 150 euro, in conformità all'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

b)-Gli animali sequestrati dagli organi di vigilanza a seguito dell'accertamento delle infrazioni vengono affidati in custodia presso il canile municipale o presso altra struttura idonea ovvero presso strutture gestite dalle associazioni animaliste riconosciute o anche presso privati che diano sicuro affidamento, con spese di custodia a carico del trasgressore.

In ogni caso sono fatte salve le sanzioni penali previste dalle leggi statali.

Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento comunale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, in conformità all'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

Art. 37 - Vigilanza.

11. Sono incaricati della vigilanza sulla applicazione del presente regolamento nonché dell'accertamento e contestazione delle relative infrazioni, ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689,

2a) gli appartenenti alla Polizia Municipale, le Guardie Giurate Zoofile di enti o associazioni zoofile riconosciute ai sensi di legge, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, della polizia locale, le guardie giurate ittiche, le guardie venatorie volontarie, le guardie ambientali volontarie.

32. I soggetti di cui al comma 1 possono accedere a qualsiasi ora nei luoghi soggetti ad autorizzazione comunale, diversi dalla privata dimora, ove siano detenuti a qualsiasi titolo animali. Qualora il titolare si opponga al controllo e previa comunicazione scritta dell'organo di vigilanza, il Sindaco dispone la sospensione dell'autorizzazione per un minimo di mesi 1 o, nei casi più gravi o se il rifiuto è reiterato, la revoca dell'autorizzazione.

43. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento e delle norme vigenti in materia di protezione degli animali durante il trasporto, fermo restando le competenze degli organi di vigilanza con funzioni di polizia stradale, le Guardie Zoofile possono effettuare, su tutto il territorio comunale, controlli sul trasporto di animali su veicoli o mezzi nel rispetto delle modalità previste dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale. A tale scopo le Guardie Zoofile devono utilizzare strumenti idonei in conformità alle predette norme.

54. Al fine di garantire un adeguato livello di controllo sul territorio il Comune può stipulare apposite convenzioni con le associazioni di protezione degli animali riconosciute da leggi statali o regionali che dispongono di proprie guardie zoofile. Dette convenzioni prevedono le forme di collaborazione tra il Comune e la associazione e di utilizzo delle guardie. Il Comune riconosce all'associazione convenzionata un contributo per le spese sostenute per la vigilanza, da erogarsi annualmente, derivante dall'entrate determinate dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente regolamento dalle altre norme di protezione e tutela degli animali di competenza comunale.

Art. 38 - Inumazione di animali.

1. E' consentita l'inumazione, in aree preventivamente autorizzate dall'autorità sanitaria e a tale scopo destinate e controllate, di animali di proprietà deceduti, previa acquisizione di un certificato medico veterinario che esplicitamente ne consenta l'esecuzione.
2. Sarà compito dell'Ufficio diritti degli animali provvedere alla stipula di una convenzione attraverso la quale limitare i costi di incenerimento degli animali deceduti.

Art. 39 - Incompatibilità ed abrogazione di norme.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altri regolamenti comunali.